



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere	giudice
dott. ssa Carmen Bifano	giudice rel./est.

pronuncia la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione di L'Olimpionica 996 S.r.l. Unipersonale ,
con sede legale in Roma , Via dei Giustiniana n. 996- – P.IVA 08049921003-

Premesso che:

-) Paolella Grazia Maria Cristina quale esercente l'omonima impresa individuale agricola
ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in
epigrafe, allegando deducendo:

- di essere titolare nei suoi confronti di crediti a titolo di corrispettivo per la vendita di
olio di complessivi euro 22.880,00 risultanti da assegno bancario protestato ;
- la stato d'insolvenza palesato dalla protrazione dell'inadempimento nonostante il
protesto dell'assegno emesso per il pagamento della somma dovuta, determinato
dalla carenza di fondi e le molteplici diffide stragiudiziali;
- la natura non minore dell'impresa da essa esercitata risultante dall'ultimo bilancio
pubblicato relativo all'esercizio 2024 , il quale espone un attivo patrimoniale di euro
728.683,00 e ricavi per euro 2.186.464,00;

-) la società cui il ricorso attiene non si è costituita, nonostante la corretta e tempestiva
notifica dell'istanza di liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione presso il suo
domicilio digitale a cura della cancelleria;

-) sono pervenute da Agenzia delle Entrate Riscossione le informazioni richieste ex art 41

co 6 CCII le quali documentano l'esistenza di debiti di varia natura iscritti a ruolo per complessivi euro 11.629,81, nonchè ulteriori debiti contributivi non ancora iscritti a ruolo per complessivi circa euro 13.000,00.

Considerato in diritto che

-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 (di seguito CCII) “ *1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza*”;

-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ *<<insolvenza>> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”.

Ritenuto che nel caso di specie

-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;

-) la parte istante abbia dimostrato la propria legittimazione all'istanza producendo titolo di credito rimasto impagato emesso in proprio favore dalla società cui il ricorso attiene, nonché documento di trasporto della merce sottoscritto per ricevuta dalla società cui il ricorso attiene e in tal modo

-) l'importo complessivo dei debiti scaduti e risultati inadempiti da parte della società cui il ricorso attiene è superiore alla soglia di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII;

-) la società debitrice ha la forma – s.r.l. – e l'oggetto – commercio all'ingrosso di elettrodomestici - - proprio ex art 2195 c.c. della società commerciale;

-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:

- la pluralità, eterogeneità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiti, di cui quelli iscritti in ruoli esattoriali afferenti anche all'anno 2011;
- l'omesso deposito del bilancio relativo all'esercizio 2025;

-)in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

P. Q. M.

visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;

Tribunale di Roma
XIV sez civile – sezione fallimentare

est: dott. C. Bifano

DICHIARA

aperta la liquidazione giudiziale di L'Olimpionica 996 S.r.l. Unipersonale , con sede legale in Roma , Via dei Giustiniana n. 996- – P.IVA 08049921003-

NOMINA

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;

NOMINA

curatore l'avv. Daniele Santosuosso

ORDINA

alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

STABILISCE

il giorno 23 02 2027 h 10,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice e la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza

ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa.

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 07 2026

Il giudice relatore

dott. ssa Carmen Bifano

Il Presidente

dott. Giuseppe Di Salvo